



Regione del Veneto  
**Azienda ULSS n. 1 Dolomiti**  
PEC: [protocollo.aulss1@pecveneto.it](mailto:protocollo.aulss1@pecveneto.it)  
Sede legale: via Feltre, n. 57 – 32100 – BELLUNO  
Centralino Belluno: 0437 516111 Centralino Feltre: 0439 8831  
Codice Fiscale e Partita IVA: 00300650256  
U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA  
LOGISTICA

## **CAPITOLATO D'ONERI**

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL  
SERVIZIO DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DELL'ARCHIVIO DOCUMENTALE  
SANITARIO E AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI**

**CIG N. B493470ACB**

**PROCEDURA CONDOTTA SULLA PIATTAFORMA SINTEL**

## Indice generale

1. Oggetto.....	2
2. Durata, decorrenza e modifiche del contratto (opzioni temporali e quantitative). 2	
3. Importo dell'appalto.....	3
Si riporta il quadro economico contenuto nel disciplinare di gara.....	3
4. Cauzione definitiva.....	3
5. Rinegoziazione delle condizioni contrattuali.....	4
6. Revisione Prezzi.....	4
7. Cessione del contratto.....	5
8. Cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	5
9. Subappalto.....	5
10. Direttore dell'esecuzione del contratto.....	5
11. Controlli sull'esecuzione del contratto.....	5
12. Responsabilità civile.....	6
13. Salute e sicurezza sul lavoro – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.....	6
14. Penali.....	6
15. Sospensione.....	7
16. Risoluzione del contratto.....	7
17. Condizione risolutiva del contratto.....	7
18. Fatturazione e pagamento.....	7
19. Obblighi di carattere generale.....	8
20. Contratto.....	10
21. Trattamento dati personali.....	11
22. Protocollo di legalità.....	11
23. Collegio Consultivo Tecnico.....	12
24. Foro competente.....	12
25. Disposizioni finali.....	13

## CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

### 1. Oggetto

Il presente capitolato ha per oggetto il "Servizio di archiviazione, custodia e gestione della documentazione amministrativa e sanitaria cartacea dell'Azienda ULSS 1 Dolomiti".

Le caratteristiche del servizio sono descritte in dettaglio nel Capitolato Tecnico.

L'importo a base d'asta del servizio per il periodo di 60 mesi, è pari ad Euro 800.000,00 (IVA esclusa), che non dovrà essere superato, pena l'esclusione dalla presente procedura.

### 2. Durata, decorrenza e modifiche del contratto (opzioni temporali e quantitative)

L'appalto avrà una durata di 5 anni (60 mesi) dalla data di avvio del servizio, che a norma dell'articolo 17, comma 8, del D. Lgs.vo n. 36/2023 potrà essere disposta anche in via d'urgenza".

Ai sensi dell'art. 120, comma 1, lettera a) del Codice, il contratto potrà essere rinnovato alla scadenza in forma espressa per un periodo di ulteriori 24 mesi previa valutazione della permanenza delle condizioni di economicità, efficacia ed efficienza dell'appalto.

La stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto alla scadenza del primo periodo contrattuale qualora la stazione appaltante non intenda avvalersi dell'opzione del rinnovo, oppure dopo gli ulteriori 24 mesi di rinnovo, per una durata massima pari a 6 mesi ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, comma 1, lettera a), e comma 10 del Codice, ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre la proroga tecnica del servizio, ai sensi dell'art. 120, comma 10, del D.Lgs.vo n. 36/2023, nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio in oggetto.

La Stazione Appaltante, in vigore del contratto, si riserva la facoltà di implementare il servizio fino alla concorrenza massima del 40% dell'importo contrattuale, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 120 comma 1, lett. a), del D. Lgs.vo 36/2023.

Le prestazioni contrattuali potranno subire una diminuzione nel corso dell'esecuzione secondo quanto indicato nel capitolato tecnico (art. 4 lett c).

Resta ferma l'applicazione delle ulteriori disposizioni di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, al ricorrere dei presupposti ivi previsti.

### 3. Importo dell'appalto

**Si riporta il quadro economico contenuto nel disciplinare di gara**

Base d'asta servizio 60 mesi	Opzione 40% base d'asta + € 78.000,00 per trasferimento archivio consolidato	Opzione rinnovo 24 mesi	Opzione 40% su rinnovo	Opzione proroga 6 mesi	Opzione 40% su proroga	Valore stimato dell'appalto (art. 14, comma 4, D.Lgs. 36/2023) – netto Iva
€ 800.000,00	€ 398.000,00	€ 320.000,00	€ 128.000,00	€ 80.000,00	€ 32.000,00	€ 1.758.000,00

La base d'asta è pari ad euro 800.000,00 per n. 60 mesi (oltre Iva di legge).

Opzioni:

- Eventuale rinnovo per n. 24 mesi per euro 320.000,00 oltre Iva di legge.
- Proroga contrattuale di n. 6 mesi nelle more di individuazione di nuovo appaltatore € 80.000,00 oltre Iva di legge.
- Altre opzioni per Servizi analoghi o eventuali revisioni prezzi euro 480.000,00 oltre Iva di legge.
- Importo per il trasferimento dell'archivio consolidato euro 78.000,00 oltre Iva di legge.

Il valore complessivo dell'appalto ammonta a 1.758.000,00 oltre Iva di legge comprensivo di eventuali rinnovi, opzioni e proroghe.

## **PRINCIPI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

### 4. Cauzione definitiva

All'appaltatore, per la stipula del contratto, sarà richiesto di costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta dell'Azienda Ulss 1 Dolomiti.

La garanzia definitiva dovrà avere una validità espressa fino a 120 giorni oltre la data di scadenza del contratto.

L'importo può essere ridotto per l'operatore economico qualora siano state rilasciate le certificazioni indicate nell'art. 106, comma 8 del D. Lgs. n. 36/2023.

La garanzia, ai sensi dell'art. 117, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, è rilasciata nelle forme previste dall'art. 106, commi 2 e 3 del medesimo Codice e, qualora costituita mediante garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della medesima garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dell'eventuale maggiore spesa pagata per l'esecuzione in danno dell'appaltatore in seguito a risoluzione contrattuale, nonché a rimborso degli eventuali importi pagati in più dalla stazione appaltante rispetto al dovuto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

La stazione appaltante, nel caso in cui la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte, chiede all'appaltatore la reintegrazione della stessa entro il termine di 10 giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

## **5. Rinegoziazione delle condizioni contrattuali**

Ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. 36/2023, qualora dovessero sopravvenire circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio del contratto oggetto dell'affidamento, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica.

Se le circostanze sopravvenute di cui al comma 1 rendono la prestazione, in parte o temporaneamente, inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto a una riduzione proporzionale del corrispettivo, secondo le regole dell'impossibilità parziale.

In applicazione del principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 60 e 120 del D. Lgs. 36/2023.

## **6. Revisione Prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, dopo il primo anno, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determinasse una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi potranno essere aggiornati, nella misura massima dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici di cui all'art. 60 comma 3, lettera b del Codice. Per quel che riguarda gli indici dei prezzi al consumo, la tabella di riferimento sarà quella della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice medio (FOI) (nt) 3.3 – Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di opera ed impiegati – Generale al netto dei tabacchi – Variazioni percentuali dell'anno indicato rispetto all'anno precedente.

Per l'attivazione della procedura di revisione l'operatore economico dovrà produrre istanza alla Stazione appaltante che valuterà le ragioni addotte e determinerà l'eventuale riconoscimento entro i limiti massimi sopra indicati e decorrenti dalla dati di proposizione dell'istanza.

## **7. Cessione del contratto**

Il contratto, fatto salvo quanto previsto nell'art. 120, comma 1 lettera d) del D. Lgs. 36/2023, non può essere ceduto a pena di nullità.

## **8. Cessione dei crediti derivanti dal contratto**

Le cessioni dei crediti derivanti dal presente appalto sono consentite nel rispetto delle modalità previste dall'art. 120, comma 12 del D. Lgs. 36/2023.

## **9. Subappalto**

Il sub appalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall'art. 119 del Codice.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

# **ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

## **10. Direttore dell'esecuzione del contratto**

Il Responsabile Unico di Progetto (RUP) si avvale, nella fase di esecuzione del contratto, del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC).

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede, ai sensi dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023, al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile, assicurando la regolarità da parte dell'appaltatore e verificando che le attività e le prestazioni siano conformi ai documenti contrattuali.

A tale fine, il DEC svolge tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti sopra descritti, anche avvalendosi di assistenti all'uopo individuati.

Il Direttore dell'Esecuzione, sulla base delle indicazioni del RUP, dà formale avvio all'esecuzione del servizio, fornendo all'appaltatore tutte le istruzioni e le direttive necessarie.

## **11. Controlli sull'esecuzione del contratto**

Durante la vigenza contrattuale l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, utilizzando il proprio personale, ha la piena facoltà di esercitare in ogni momento gli opportuni controlli, relativamente alla esecuzione del servizio in ogni sua fase, nonché al corretto uso dei locali e delle attrezzature messe a disposizione, senza che a seguito di ciò la ditta possa pretendere di vedere eliminata o diminuita la propria responsabilità che rimane comunque intera e assoluta.

I controlli riguarderanno, a titolo puramente esemplificativo:

- la corretta esecuzione del servizio in ogni sua fase;
- controllo di processo (corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali);
- controllo di risultato relativamente alle attività richieste/effettuate nel rispetto delle tempistiche previste;
- controlli amministrativi;
- controlli inerenti il rispetto delle norme sulla sicurezza.

I servizi contestati dall'Azienda Dolomiti dovranno essere immediatamente eseguiti ed in caso di mancata esecuzione, oltre alle penali più oltre indicate, non verrà liquidato il relativo corrispettivo.

***L'Azienda ULSS n. 1 Dolomiti dopo tre infrazioni contestate, potrà unilateralmente rescindere il contratto con effetto immediato previa comunicazione alla Ditta, tramite PEC, senza altra formalità. Tale fattispecie è considerata grave inadempimento e consente alla Stazione Appaltante la facoltà di ricorrere alla graduatoria per l'affidamento del servizio.***

## **12. Responsabilità civile**

La Ditta sarà direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività di personale dipendente da altre imprese a diverso titolo coinvolto.

La stessa sarà direttamente responsabile anche di ogni danno che possa derivare all'Azienda Ulss1 Dolomiti e a terzi nell'espletamento del servizio anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre imprese a diverso titolo coinvolte.

La Ditta dovrà avvalersi di personale qualificato in regola con gli obblighi previsti dai contratti collettivi di lavoro e da tutte le normative vigenti in particolare in materia previdenziale fiscale, di igiene e in materia di sicurezza sul lavoro.

L'Azienda Ulss1 Dolomiti è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio altro che dovesse accadere al personale di cui si avvarrà la ditta nell'esecuzione del contratto.

La Ditta aggiudicataria dovrà dotarsi di apposita copertura assicurativa come precisato successivamente nel presente documento

## **13. Salute e sicurezza sul lavoro – Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza**

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26 – comma 2 e comma 3, del Decreto Legislativo n. 81/2008 .

A seguito dell'analisi delle attività descritte nella documentazione di gara il costo per la sicurezza del presente contratto da rischi di interferenza è pari a zero. E' stato redatto il DUVRI ma l'Amministrazione si riserva di attivare in accordo e d'istanza del DEC una riunione di cooperazione e coordinamento alla presenza del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Il personale dell'Aggiudicatario dovrà essere in regola con la formazione obbligatoria di cui al Titolo I del D.Lgs 81/08, art. 37 e quindi dovranno possedere attestazione di frequenza dei corsi di Formazione Generale e Formazione Specifica a Rischio Alto (riferita al proprio comparto produttivo)

Ai fini di consentire la piena applicazione del titolo I del D.Lgs 81/08 da parte del fornitore del servizio, rimangono disponibili per la consultazione presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale le valutazioni dei rischi di ciascuna Unità Operativa destinataria del servizio.

## **VICENDE PATOLOGICHE DEL CONTRATTO**

## **14. Penali**

In caso di riscontrata irregolarità nell'esecuzione del servizio o di violazione delle disposizioni del presente Capitolato odi quanto espressamente richiesto nel Capitolato tecnico, l'Azienda Ulss 1

Dolomiti, in sede di contestazione, potrà applicare le penali riportate nell'allegato **SERVICE LEVEL AGREEMENT E PENALI (Allegato n. 1 al Capitolato d'oneri SLA)**

#### **14.1 Procedimento**

La Stazione Appaltante provvederà a contestare l'addebito mediante invio di apposita comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

L'appaltatore, entro il termine massimo di 10 giorni decorrenti dal ricevimento della suddetta comunicazione, potrà presentare, sempre a mezzo posta elettronica certificata, le proprie controdeduzioni rispetto all'illecito contestato.

La Stazione Appaltante valuta le controdeduzioni espresse dall'appaltatore e, ove ritenute infondate le giustificazioni fornite, oppure in mancanza di risposta da parte dell'appaltatore, applicherà le penali previste nel presente capitolato a valere sulla garanzia definitiva o sulle fatture emesse dall'appaltatore.

**Nel caso in cui la Stazione Appaltante, a causa delle inadempienze dell'appaltatore, si debba rivolgere ad un terzo, saranno addebitate all'appaltatore le spese correlate all'esecuzione in danno, a valere sulla garanzia definitiva di cui all'art. 4.**

#### **15. Sospensione**

Si applica la disciplina contenuta nell'art. 121 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **16. Risoluzione del contratto**

Si applica la disciplina contenuta nell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per grave inadempimento ai sensi del comma 3 del citato art. 122, si intendono:

- a) reiterati ritardi e/o reiterati inadempimenti delle prestazioni, rispetto ai termini e alle modalità indicati nel Capitolato Tecnico, come attestato da n. 3 contestazioni scritte seguite dall'applicazione di penalità nell'arco di un trimestre;
- b) mancato avvio del servizio, per cause imputabili all'appaltatore;
- c) negli altri casi previsti dalla documentazione di gara.

Nelle ipotesi elencate, la stazione appaltante precede a contestare le inadempienze con le modalità procedurali previste dal presente documento in conformità al comma 3 dell'art. 122 e al richiamato allegato II.14 del codice dei contratti.

E' fatta salva comunque la facoltà dell'Ulss 1 di risolvere in qualsiasi momento l'appalto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. (clausola risolutiva espressa), qualora l'ULSS, con motivato giudizio, riscontri gravi inadempienze nell'esecuzione dell'appalto per l'inosservanza anche di una sola delle condizioni poste nel presente Capitolato.

In caso di risoluzione del contratto la Stazione appaltante si riserva di ricorrere agli operatori presenti nella graduatoria di gara.

#### **17. Condizione risolutiva del contratto**

Costituiscono condizioni risolutive del contratto la sopravvenienza in corso di esecuzione, per il medesimo oggetto contrattuale:

- 1) di convenzioni e accordi quadro attive definite da Consip Spa a condizioni migliorative rispetto a quelle in corso;
- 2) di contratti di appalto, accordi quadro o convenzioni stipulati dalla Centrale di committenza regionale a condizioni migliorative rispetto a quelle in corso.



## **FATTURAZIONE, PAGAMENTI, ALTRI OBBLIGHI E CONDIZIONI CONTRATTUALI**

### **18. Fatturazione e pagamento**

Il pagamento del servizio oggetto del presente Capitolato, per il quale non siano sorte contestazioni, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, sarà effettuato previa presentazione di regolare fattura elettronica all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente.

L'Aggiudicatario è tenuto ad emettere la fatturazione secondo la diligenza e le norme che regolano la materia, comunque in modo chiaro e lineare per rendere i riscontri più facili ed immediati. La fattura dovrà essere emessa con cadenza mensile posticipata e corrispondere alla rendicontazione convalidata dal DEC. La stessa dovrà indicare:

- la descrizione, il quantitativo del servizio svolto nel mese di riferimento
- il riferimento ai documenti di trasporto relativi ai ritiri e alle consegne effettuate
- il CIG e il N./DATA DELL'ORDINE comunicato dall'Azienda Ulss 1 Dolomiti
- Importo complessivo al netto dell'onere dell'Iva
- Aliquota Iva applicata
- Importo al lordo dell'onere dell'Iva

La fatturazione del servizio avverrà in modalità elettronica secondo le modalità di seguito indicate. Il documento elettronico dovrà essere emesso e trasmesso nel rispetto delle specifiche tecniche reperibili nel sito <http://www.fatturapa.gov.it>.

I riferimenti per l'emissione della fattura elettronica sono i seguenti:

- Azienda Ulss 1 Dolomiti.
- Codice fiscale 00300650256.
- Codice identificativo univoco amministrazione destinataria: UFAQX9

Il pagamento sarà effettuato, a mezzo mandato presso il Tesoriere dell'Ente - Unicredit Banca S.p.a., entro 30 (trenta) giorni decorrenti dall'esito positivo dell'accertamento da parte del DEC della rispondenza a tutte le prescrizioni previste per il servizio, che avverrà entro il termine di 30 giorni dalla data di consegna dei beni/avvio servizio, previa verifica della regolarità contributiva.

Gli oneri bancari connessi alle varie modalità di pagamento sono a carico del beneficiario e vengono calcolati sulla base delle commissioni in vigore.

Nel rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n. 136/2010 e ss.mm. ed ii.) si precisa che il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo alla presente procedura verrà indicato negli ordini e nei documenti contabili di questa Azienda Sanitaria.

Qualsiasi non conformità segnalata dal DEC determinerà la sospensione dei termini di pagamento che riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza/regolarizzazione degli obblighi contrattuali.

Resta tuttavia inteso che in nessun caso, ivi compreso il ritardo nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'Aggiudicatario può sospendere il servizio.

### **19. Obblighi di carattere generale**

#### **19.2 Obblighi di assicurazione**

L'appaltatore dovrà essere in possesso di polizza di assicurazione che copra qualsiasi danno subito dalla stazione appaltante nel corso dell'esecuzione dell'appalto.

La polizza dovrà inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi o a cose di qualsiasi natura nel corso dell'esecuzione dell'appalto con un



massimale pari a 3.000.000,00 di Euro per singolo sinistro per un numero illimitato di sinistri e con validità che copra l'intera durata contrattuale fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore trasmette alla stazione appaltante copia della polizza prima dell'inizio dell'esecuzione contrattuale unitamente alla quietanza di pagamento dei premi.

L'impresa aggiudicataria in caso di ammanchi colposi o di sottrazione dolosa di beni da parte dei suoi collaboratori, si obbliga a risarcire l'Azienda Ospedaliera, sollevandola da qualsiasi danno economico.

Il reintegro dei beni sottratti dovrà avvenire sulla base della rilevazione effettuata dall'Azienda e/o dai competenti organi di controllo.

### **19.2 Obbligo del Segreto d'Ufficio**

Il personale della ditta dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'Azienda Ulss n.1 Belluno, dei vari servizi o comunque su fatti e circostanze dei quali abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio, con l'obbligo di riferire ogni caso rilevante al Rappresentante Responsabile che dovrà riferire al Direttore dell'UOC.

E' fatto divieto assoluto di rivelare qualsiasi informazione pubblica (anche telefonicamente) a persone terze.

La ditta concorderà con la Direzione Sanitaria dell'Azienda Ulss n.1 le modalità di trattamento dei dati sensibili nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

### **19.3 Obblighi in materia di lavoro**

L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e previdenziali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili.

### **19.4 Obblighi in materia di salute e di sicurezza**

L'appaltatore è responsabile, sia nei confronti della stazione appaltante che di terzi, della tutela della sicurezza e della salute dei propri lavoratori ed è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro.

### **19.5 Obblighi di tracciabilità**

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente appalto.

L'appaltatore dovrà comunicare alla stazione appaltante:

- Gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio alla quale sono dedicati, anche non in via esclusiva;
- Le generalità e il codice delle persone delegate ad operare su detto conto;
- Ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi

comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

#### **19.6 Obblighi derivanti dal Codice di comportamento**

La Ditta, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dello stesso D.P.R. e, come sopra indicato, dal codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti disponibile al seguente link:

<http://www.aulss1.veneto.it/bandi/codice-comportamento-dipendenti-azienda-ulss-n-1-dolomiti/>

La Ditta Aggiudicataria si impegna, pertanto, a darne la massima diffusione a tutti i collaboratori/professionisti che a qualunque titolo sono coinvolti nell'esecuzione del presente contratto. La violazione degli obblighi di cui ai regolamenti sopra citati, può costituire causa di risoluzione del contratto.

#### **19.7 Obblighi dell'appaltatore ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata e ulteriori condizioni risolutive del contratto.**

La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad osservare il contenuto del Piano aziendale per la prevenzione della corruzione 2021-2023, pubblicato nel sito aziendale:

<https://www.aulss1.veneto.it/public/trasparenza/DL33/Allegati/19912.pdf>

approvato dall'Azienda Ulss n. 1, sulla base della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e della delibera C.i.V.I.T. n. 72 del 11 settembre 2013 "Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione". La violazione degli obblighi derivanti, può costituire causa di risoluzione del contratto

### **20. Contratto**

Il contratto verrà stipulato con le modalità previste dalla normativa vigente, in particolare secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.lgs 36/2023. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

In caso di urgenza, il committente nelle more della stipula del contratto, può disporre, l'anticipata esecuzione dello stesso.

Nel caso in cui l'aggiudicatario si sciogla dal vincolo dell'aggiudicazione e, conseguentemente, non stipuli il contratto, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria definitiva di gara, al fine di individuare il nuovo offerente affidatario.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria anche nel caso in cui l'aggiudicatario receda dal contratto.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

La Stazione appaltante nel contratto sottoscritto con l'appaltatore inserirà, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale esso si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 s.m.i., ed in particolare dall'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari".

L'aggiudicazione, mentre sarà immediatamente vincolante per il privato contraente, per l'Azienda Ulss sarà subordinata alla conclusione dell'iter procedimentale, ed in particolare all'acquisizione delle previste comunicazioni Prefettizie (leggi antimafia).

Il contratto/ordinativo verrà redatto nella forma di scrittura privata registrata in caso d'uso, sottoscritta digitalmente dalle parti secondo la normativa vigente.

## **21. Trattamento dati personali**

### **21.1 Trattamento dati personali**

I dati trasmessi dal Fornitore saranno trattati come indicato al disciplinare di gara.

### **21.2 Trattamento dei dati forniti dai concorrenti**

Il Fornitore prende atto che le disposizioni della normativa sulla privacy - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito "GDPR") - riguarda il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati dall'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, per la conclusione e l'esecuzione della presente procedura e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti ed associazioni. Ai fini della presente procedura, l'Azienda Ulss 1 Dolomiti potrà effettuare il trattamento di dati personali riguardanti il concorrente, solo ove si tratti di rappresentanti, esponenti, dipendenti o collaboratori dell'Associazione.

Il concorrente pertanto risulta a conoscenza, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che i dati personali comunicati nel corso della procedura e anche in seguito alla conclusione ed eventuale esecuzione sono raccolti e trattati dall'Azienda Ulss 1 Dolomiti quale Titolare, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente incaricato e tramite eventuali collaboratori esterni designati quali responsabili o incaricati del trattamento.

Il concorrente prende atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione della presente procedura, la persona fisica cui si riferiscono i dati ("interessato") gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (artt. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

È onere del concorrente garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti, soci e collaboratori, che vengano comunicati all'Azienda Ulss 1 Dolomiti ai fini della conclusione ed esecuzione della presente procedura e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati.

L'operatore economico sarà nominato Responsabile esterno del Trattamento dei dati a norma del "GDPR".

## **22. Protocollo di legalità**

Richiamato il Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17/09/2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti

pubblici di lavori, servizi e forniture, consultabile sul sito della Giunta Regionale: <https://www.regione.veneto.it/web/lavori-pubblici/protocollo-di-legalita>.

Con la partecipazione alla procedura i candidati si impegnano a rispettare le clausole pattizie ivi contenute, valide ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

L'Azienda Sanitaria Ulss n. 1 Dolomiti risolverà immediatamente e automaticamente il contratto, in seguito all'esito interdittivo delle informazioni antimafia rese dalla Prefettura

In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

L'Appaltatore si impegna ad inserire nell'eventuale contratto di subappalto o in altro eventuale subcontratto una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive ai sensi dell'art. 84 del D. Lgs. 06/09/2011 n. 159, così come modificato dal D.Lgs. 15.11.2012 n. 218.

L'Appaltatore si riserva la facoltà di inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

### **23. Collegio Consultivo Tecnico**

Per prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 215 del D. Lgs. n.36/2023, trattandosi di servizio di valore superiore ad 1 milione di euro, dovrà essere costituito un Collegio Consultivo Tecnico (CCT), formato secondo le modalità di cui all'[allegato V.2](#) del D. Lgs. n. 36/2023.

Il collegio consultivo tecnico esprime pareri o, in assenza di una espressa volontà contraria, adotta determinazioni aventi natura di lodo contrattuale ai sensi dell'[articolo 808-ter del codice di procedura civile](#). Se la pronuncia assume valore di lodo contrattuale, l'attività di mediazione e conciliazione è comunque finalizzata alla scelta della migliore soluzione per la celere esecuzione dell'opera a regola d'arte.

L'inosservanza dei pareri o delle determinazioni del collegio consultivo tecnico è valutata ai fini della responsabilità del soggetto agente per danno erariale e costituisce, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali. L'osservanza delle determinazioni del collegioconsultivo tecnico è causa di esclusione della responsabilità per danno erariale, salva l'ipotesi di condotta dolosa.

### **24. Foro competente**

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Azienda Ulss n. 1 Dolomiti, dall'individuazione del contraente, fino all'aggiudicazione provvisoria, nonché le fasi successive e l'esecuzione del contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Belluno.

La Ditta, a tutti gli effetti del presente contratto elegge domicilio legale a Belluno.

## **25. Disposizioni finali**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione di gara, le Parti fanno riferimento, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile ed a quelle vigenti in materia di servizi pubblici, nonché alla normativa in materia di appalti vigente alla data dell'offerta.

### Allegati:

- All. 1 DUVRI
- All. 2 Service Level Agreement e Penali